Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 225 DEL **18 AGOSTO 1981:**

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per due comuni della provincia di Messina.

(3281)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 agosto 1981.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23 e in particolare l'art. 11, primo comma, con il quale è stata disposta la fusione mediante incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (ICIPU) nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) e l'art. 13 con il quale sono fissate le modalità di approvazione del nuovo statuto del cennato Consorzio;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, composto di 34 articoli e di una norma transitoria, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

NUOVO STATUTO DEL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Titolo I

DENOMINAZIONE, CAPITALE E SCOPO

Art. 1. — Il Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP, costituito con regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, modificata con successive disposizioni legislative, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

Il Consorzio ha sede legale in Roma e può istituire dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Il Consorzio è sottoposto a vigilanza ai sensi della legge del 10 febbraio 1981, n. 23.

Art. 2. — Il capitale del Consorzio di L. 20.550.000.000 è diviso in quote di L. 25.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi unitari o multipli negoziabili soltanto tra i soggetti di cui all'art. 4.

I partecipanti hanno diritto di prelazione nel trasferimento di titoli da parte degli altri partecipanti.

La regolamentazione dell'esercizio del diritto sarà fissata dall'assemblea.

Il trasferimento dei titoli rappresentanti quote di capitale è valido nei confronti del Consorzio quando sia stato approvato dal consiglio di sorveglianza del Consorzio stesso. L'approvazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla richiesta. In caso di rifiuto il consiglio di sorveglianza dovrà contestualmente presentare altro soggetto gradito, disposto ad acquistare tutti i titoli offerti in vendita al prezzo concordato tra le parti o, in difetto, al prezzo fissato da un arbitratore nominato dal presidente.

La cessione dei titoli sarà annotata sul libro dei soci, con dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti del cedente e del cessionario, controfirmata dal presidente del Consorzio.

I partecipanti al capitale del Consorzio sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 3. — Il capitale del Consorzio può essere aumentato, anche con emissione di obbligazioni convertibili in titoli rappresentativi di quote, su proposta del consiglio di sorveglianza, con deliberazione dell'assemblea dei partecipanti convocata in sessione straordinaria.

In sede di aumento di capitale spetta ai partecipanti un diritto di opzione sui nuovi titoli emessi, proporzionale ai titoli posseduti nonchè sui titoli non optati dagli altri partecipanti. I titoli residui saranno collocati a cura del consiglio di sorveglianza.

I sottoscrittori del capitale verseranno i decimi delle quote di capitale sottoscritte che saranno richiamati con deliberazione del comitato esecutivo.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora, nella misura fissata dal comitato esecutivo.

Art. 4. — Possono partecipare al capitale del Consorzio la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli enti e le società esercenti l'assicurazione sulla vita e gli enti e le società esercenti il credito italiani ed esteri; possono altresì partecipare soggetti privati e pubblici con esclusione delle imprese di cui all'art. 5.

Almeno il 60 % del capitale del Consorzio dovrà appartenere alla Cassa depositi e prestiti e ad enti di diritto pubblico; la quota di partecipazione della Cassa depositi e prestiti non può superare il 40 %.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a detenere la quota di partecipazione al capitale del Consorzio di cui risulterà titolare all'atto della determinazione del rapporto di cambio delle quote di capitale prevista dall'art. 11 della legge 10 febbraio 1981, n. 23. Detta quota, ove non collocata presso altri soggetti abilitati a partecipare al capitale del Consorzio, sarà riassorbita in occasione di futuri aumenti di capitale.

Art. 5. — Il Consorzio ha lo scopo di finanziare a medio e lungo termine enti pubblici e aziende ad essi appartenenti, per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per consentire l'esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonchè a imprese esercenti la locazione finanziaria.

Titolo II

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 6. — Per il conseguimento del suo scopo il Consorzio in particolare può:

a) erogare mutui ed effettuare ogni altra operazione di credito;

b) acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte;

c) costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati a reddito fisso o variabile;

d) assumere partecipazioni in enti pubblici e società private in Italia ed all'estero;

e) effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari;

f) acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati, anche di propria emissione in valuta nazionale ed estera;

g) effettuare finanziamenti per l'approntamento di forniture e per la formazione di scorte connesse alla esecuzione di opere, impianti e servizi.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

I finanziamenti di cui ai punti *a*) e *b*) possono essere effettuati anche mediante rilievo di contratti stipulati da altri enti.

Il Consorzio può inoltre effettuare ogni altra operazione attiva consentita dalle leggi disciplinanti la sua attività o da altre leggi generali e speciali o comunque utile per il migliore conseguimento del suo scopo.

Art. 7. — Le operazioni creditizie del Consorzio di cui all'art. 6 dovranno essere assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici.

Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 8. — I mezzi patrimoniali del Consorzio non investiti nelle operazioni attive di cui all'art. 6 potranno essere impiegati in investimenti a breve termine ivi comprese, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza, le accettazioni bancarie.

Il Consorzio può inoltre investire un'aliquota non superiore al 50 % del fondo di riserva ordinaria e del fondo di riserva speciale in immobili o in titoli garantiti da immobili.

Titolo III
Operazioni di provvista

Art. 9. — Il Consorzio, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività, può, ottenute le autorizzazioni eventualmente necessarie, emettere obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e contrarre prestiti, con esclusione di ogni altra forma di raccolta fra il pubblico.

I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Dette obbligazioni sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni e possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente.

Gli enti, società ed istituti, cui è fatto obbligo per legge di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare come impiego le obbligazioni del Consorzio.

Art. 10. — In relazione a determinate operazioni o a gruppi di operazioni di mutuo, il comitato esecutivo ha facoltà di stabilire serie speciali di obbligazioni; le obbligazioni emesse in valuta estera costituiscono serie speciali.

Le caratteristiche di emissione delle obbligazioni sono determinate, per ciascuna serie, dal comitato esecutivo.

Le obbligazioni, al portatore o nominative, queste ultime anche con cedole al portatore, sono individuate da un numero progressivo continuo; la numerazione è distinta per ogni serie.

Le obbligazioni sono segnate con bollo a secco del Consorzio e portano la firma, autografa od in fac-simile, del presidente, di un membro del comitato esecutivo e di un sindaco.

Art. 11. — Le obbligazioni sono rimborsate secondo un piano di ammortamento predisposto al momento dell'emissione.

Le obbligazioni da ammortizzare possono essere individuate mediante estrazione a sorte o scadere a data certa, od essere acquistate sul mercato, secondo quanto stabilito dal comitato esecutivo al momento dell'emissione.

L'estrazione a sorte si effettua in locali aperti al pubblico; di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In caso di restituzione anticipata di capitale a mutuo, il Consorzio ha facoltà di ammortizzare un corrispondente quantitativo di obbligazioni della emissione a cui i mutui si riferiscono, variando il corrispondente piano di ammortamento.

Art. 12. — Le norme relative al servizio delle obbligazioni formano oggetto di apposito regolamento, deliberato dal consiglio di sorveglianza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13. — L'ammontare complessivo delle obbligazioni in circolazione e di ogni altro impegno in essere, al netto dei depositi presso banche e dei titoli di proprietà emessi o garantiti dallo Stato nonchè dei finanziamenti garantiti dallo Stato o con ammortamento a carico dello Stato e di sue aziende autonome, non può superare venti volte l'ammontare del capitale sottoscritto, delle riserve e degli altri fondi patrimoniali.

Titolo IV
Amministrazione del Consorzio

Art. 14. — Gli organi del Consorzio sono:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il presidente;
c) il consiglio di sorveglianza;
d) il comitato esecutivo;
e) il collegio dei sindaci.

a) *Assemblea dei partecipanti*

Art. 15. — L'assemblea dei partecipanti è costituita dagli intestatari delle quote di capitale del Consorzio o dai loro rappresentanti statutari o legalmente delegati.

Art. 16. — L'assemblea ordinaria è convocata, ogni anno, nel quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta il consiglio di sorveglianza o tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale.

La richiesta deve indicare l'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

Art. 17. — L'assemblea è convocata dal presidente mediante avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da inviare con lettera raccomandata ai partecipanti, almeno quindici giorni prima della riunione, contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione conterrà anche l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione dell'assemblea, che non potrà essere tenuta prima di otto giorni dalla data fissata per la riunione in prima convocazione.

Art. 18. — Per la validità dell'assemblea ordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza di tanti partecipanti che rappresentino almeno la metà del capitale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, esclusi gli astenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria richiedono in ogni caso il voto favorevole di più della metà del capitale.

Art. 19. — I partecipanti hanno diritto ad un voto per ogni quota di capitale da ciascuno di essi posseduta.

Art. 20. — Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i partecipanti, anche gli assenti e i dissenzienti.

Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore generale o dal vice direttore generale del Consorzio o da un notaio.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato da chi presiede l'assemblea e dal segretario.

Dei verbali il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 21. — L'assemblea ordinaria dei partecipanti:

1) esamina ed approva, udita la relazione del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale, il bilancio, il conto economico ed il riparto degli utili del Consorzio;

2) nomina i componenti del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale. La nomina dei membri dei consiglio di sorveglianza avverrà in due diverse tornate. Nella prima si procederà con presentazione di apposite liste alla scelta di n. 6 componenti e risulterà vincente la lista che avrà conseguito più del 50 % dei voti rappresentativi del capitale. Nella seconda tornata per i residui n. 4 posti parteciperanno al voto solo coloro che non hanno votato nella prima tornata; ciascun parte-

cipante che detiene una percentuale del capitale pari o inferiore al 10 % può votare un solo candidato; i partecipanti che dispongono di percentuali superiori al 10 % possono votare un candidato per ciascun decimo intero del capitale posseduto; risulteranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;

3) fissa i compensi dei consiglieri e la retribuzione dei sindaci;

4) delibera sulla responsibilità dei membri del consiglio di sorveglianza, del comitato esecutivo e del collegio sindacale.

L'assemblea straordinaria dei partecipanti delibera in ordine alla sottoposizione all'organo di vigilanza delle modifiche dello statuto e degli aumenti di capitale proposti dal consiglio di sorveglianza.

b) *Presidente*

Art. 22. — Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Spetta al presidente o a chi ne fa le veci:

a) la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del consiglio di sorveglianza;

d) la convocazione e la presidenza del comitato esecutivo;

e) consentire in tutti i casi, senza alcuna limitazione, di fronte ai conservatori dei registri immobiliari ed a terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del comitato esecutivo, la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, nonchè lo svincolo di cauzioni e depositi ed ogni altra analoga operazione;

f) conferire procure e deleghe a membri del comitato esecutivo e a dirigenti per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di statuto od a deliberazioni del comitato esecutivo e conferire mandati generali o speciali in giudizio;

g) provvedere, in caso di urgenza, circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonché, promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva.

Spetta altresì al presidente di ordinare le spese per il funzionamento del Consorzio, con facoltà, previa deliberazione del comitato esecutivo, di conferire deleghe al direttore generale, al vice direttore generale e ad altri dirigenti del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal consiglio di sorveglianza.

I compensi spettanti al presidente vengono determinati ai sensi di legge.

c) *Consiglio di sorveglianza*

Art. 23. — Il consiglio di sorveglianza è composto dal presidente e da dieci membri nominati dall'assemblea dei partecipanti.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri del consiglio che fossero stati nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri. Tutti i consiglieri continuano comunque a restare in carica fino a quando entrano in carica i loro successori.

Art. 24. — In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più consiglieri il consiglio può provvedere a sostituire provvisoriamente per cooptazione i consiglieri mancanti, salvo ratifica dell'assemblea.

Art. 25. — Il consiglio di sorveglianza è convocato dal presidente almeno cinque volte all'anno mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma da spedire almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 26. — Per la validità delle adunanze del consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità ha prevalenza il voto di chi presiede.

Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte dal direttore generale o dal vice direttore generale del Consorzio.

I verbali delle adunanze del consiglio sono firmati da chi presiede e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

Art. 27. — Il consiglio di sorveglianza:

1) controlla la gestione creditizia del Consorzio;

2) esamina i bilanci, predisposti dal comitato esecutivo, prima che siano sottoposti all'approvazione dell'assemblea, e li accompagna con una relazione al riguardo;

3) nomina nel proprio seno il vice presidente e tre membri del comitato esecutivo, di cui almeno uno tra i nominativi eletti nella seconda tornata di cui all'art. 21, punto 2);

4) nomina il direttore generale, il vice direttore generale e ne determina le attribuzioni;

5) formula le proposte di aumento del capitale ed i progetti di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea straordinaria dei partecipanti.

d) *Comitato esecutivo*

Art. 28. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio di sorveglianza; esso si riunisce di norma una volta al mese secondo le modalità di convocazione fissate dal comitato stesso.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, ha prevalenza il voto del presidente, o, in caso di sua assenza, del vice presidente.

Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte dal direttore generale o dal vice direttore generale del Consorzio.

I verbali delle adunanze del comitato esecutivo sono firmati da chi presiede e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 29. — Il comitato esecutivo è investito dei più ampi poteri e facoltà per l'amministrazione del Consorzio.

Il comitato può delegare al presidente determinate attribuzioni anche in relazione a particolari tipi di operazioni sia attive che passive ed assegnare ad alcuni dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento del Consorzio; può inoltre, su proposta del presidente, attribuire la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti, al direttore generale, al vice direttore generale, a dirigenti e funzionari del Consorzio.

Il comitato esecutivo riferisce almeno ogni quattro mesi al consiglio di sorveglianza in ordine all'attività svolta.

e) *Collegio sindacale*

Art. 30 — Il collegio sindacale si compone di un presidente e di due sindaci effettivi nominati dall'assemblea degli enti partecipanti. L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci durano in carica per un triennio e possono esere riconfermati.

Al collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI, paragrafo III del codice civile.

Titolo V

Bilancio, utili e riserve

Art. 31. — L'esercizio comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio ed il conto profitti e perdite, predisposti dal comitato esecutivo ed accompagnati dalle relazioni del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, vengono sottoposti all'assemblea dei partecipanti.

Art. 32. — Il bilancio, unitamente alla relazione del consiglio di sorveglianza ed a quella del collegio dei sindaci, è depositato presso la sede consorziale, almeno quindici giorni prima della data di riunione dell'assemblea, alla cui approvazione dovrà essere sottoposto.

Art. 33. — Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevata una quota pari al 20 % da attribuire al fondo di riserva ordinaria. Si distribuisce quindi ai partecipanti un dividendo non superiore al 5 % sul capitale consorziale versato.

Una quota pari al 15 % dei residui utili netti viene attribuita ad un fondo di riserva speciale.

La rimanenza sarà destinata, secondo la ripartizione stabilita dall'assemblea:

ad aumento del dividendo al capitale;

a fondi di riserva speciale;

ad un fondo da destinare a finalità culturali e sociali, secondo le modalità fissate dal consiglio di sorveglianza;

ad un fondo avente lo scopo di agevolare l'acquisto della casa per abitazione da parte dei dipendenti del Consorzio.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse ai partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34. — Le modifiche del presente statuto, deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti su proposta del consiglio di sorveglianza, sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione del presente statuto il presidente del Consorzio provvederà alla convocazione dell'assemblea dei partecipanti per procedere alla nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza ed il collegio sindacale.

Il presidente del Consorzio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1980, resterà in carica per la durata prevista dal presente statuto tenuto peraltro conto anche del periodo antecedente la fusione.

(4968)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 luglio 1981.

Incremento degli importi massimi del contributo per l'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1981.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1981, n. 89, con il quale, per le costruzioni dei privati nella Valle del Belice è stato determinato, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della citata legge, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1981 il nuovo prezzo pari a L. 310.000 a mq, con un incremento del 26,17 % rispetto a quello in precedenza stabilito;

Ritenuto che, in applicazione del secondo comma del citato art. 7, si rende necessario elevare proporzionalmente gli importi massimi del contributo, fissati dall'art. 6 della stessa legge n. 64/1981;

Decreta:

Gli importi massimi del contributo così come stabiliti con l'art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1981, sono incrementati della misura percentuale del 26,17 per cento.

Roma, addì 3 luglio 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(4972)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 29 maggio 1981.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Duino Aurisina.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'avviso n. 22, elenco delle bellezze naturali d'insieme del territorio di Trieste, pubblicato dall'ex Governo militare alleato di Trieste nella locale Gazzetta ufficiale vol. VI, n. 9 del 1° aprile 1953;

Esaminati gli atti;

Ritenuto che la commissione provinciale di Trieste per la protezione delle bellezze naturali, nelle sedute del 5 novembre e 3 dicembre 1975 ha ravvisato l'opportunità di procedere ad un aggiornamento del vincolo paesistico riguardante il comune di Duino Aurisina, contenuto nel citato avviso n. 22, onde dirimere ogni possibile questione di carattere tecnico-giuridico connessa alla sua applicazione, perché la perimetrazione indicata risulta imprecisa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato all'albo del comune di Duino Aurisina (Trieste);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per l'importanza paesaggistica della fascia costiera stessa, nella quale si riscontra un susseguirsi di quadri digradanti, o a picco, sul mare, sia in quelle, intercluse, che dal ciglione carsico prospettano verso l'entroterra con alternanze di boschi, macchie e, non di meno, zone brulle o prative con colline e affioramenti di roccia calcarea. La zona comprende anche gli abitati di Duino ed Aurisina, meritevoli di venir tutelati per il loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera, sita nel territorio del comune di Duino Aurisina (Trieste), compresi gli abitati di Duino ed Aurisina, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

in direzione nord-est: dalla strada statale n. 202 e dal suo raccordo con l'autostrada per Venezia-Udine, lun-

go i tratti sviluppantisi nel territorio comunale, dalla provincia di Gorizia al confine con il comune di Trieste, fatta eccezione dell'ansa compresa tra i due rami della ferrovia per Venezia e per Opicina facenti capo alla stazione di Bivio Aurisina;

a sud-est: dal confine con il comune di Trieste, dalla strada statale n. 202 al mare;

in direzione sud-ovest: dall'intero arco costiero fino al confine con la provincia di Gorizia, dovendosi intendere compresi nel vincolo gli scogli frontestanti la battigia, anche se di scarso affioramento;

a nord-ovest: dal confine con detta provincia, dal mare al raccordo dell'autostrada.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Trieste curerà che il comune di Duino Aurisina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori, comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 29 maggio 1981

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Il giorno 3 dicembre 1975, alle ore 9, a seguito degli accordi presi nella precedente seduta del 5 novembre 1975, si riunisce nei locali della soprintendenza ai monumenti di Trieste la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste dichiara di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche d'insieme; la zona del comune di Duino Aurisina il cui ambito di vincolo è così delimitato:

in direzione nord-est: dalla strada statale n. 202 e dal suo raccordo con l'autostrada per Venezia-Udine, lungo i tratti sviluppantisi nel territorio comunale, dalla provincia di Gorizia al confine con il comune di Trieste, fatta eccezione dell'ansa compresa tra i due rami della ferrovia per Venezia e per Opicina facenti capo alla stazione di Bivio Aurisina;

a sud-est: dal confine con il comune di Trieste, dalla strada statale n. 202 al mare;

in direzione sud-ovest: dall'intero arco costiero fino al confine con la provincia di Gorizia, dovendosi intendere compresi nel vincolo gli scogli frontestanti la battigia, anche se di scarso affioramento;

a nord-nord ovest: dal confine con detta provincia, dal mare al raccordo dell'autostrada.

La proposta trova consenso di tutti gli aventi diritto al voto ed è pertanto approvata.

(*Omissis*).

(4807)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 giugno 1981.

Delimitazione di due aree marine della piattaforma continentale italiana, denominate nel complesso « Zona G », ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELLA MARINA MERCANTILE, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Vista la legge 4 giugno 1973, n. 443, recante modifiche agli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 613;

Considerato che si deve procedere alla prospezione estensiva di cui all'art. 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, nelle due aree marine indicate con velatura grigia puntinata nella planimetria allegata, ricavata per sovrapposizione dalla carta nautica dell'Istituto idrografico della Marina n. 260 alla scala 1 : 750.000, aree i cui limiti si appoggiano a punti definiti dalle coordinate geografiche o dalle intersezioni, elencate nella tabella *A* allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante unitamente alla planimetria di cui sopra;

Considerato che le due aree suddette costituiscono parti della piattaforma continentale italiana, ai sensi della richiamata legge n. 613, in quanto la profondità delle acque sovrastanti è tale da consentire l'esplorazione e l'eventuale sfruttamento delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino, grazie ai progressi realizzati dalla scienza e dalla tecnica nell'approntamento dei mezzi di ricerca e di produzione;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;

Decreta:

Articolo unico

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'E.N.I. deve eseguire, con carattere di temporanea esclusiva, la prospezione estensiva di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, nelle due aree marine definite nelle premesse, indicate come « Settore nord » e « Settore sud », alle quali si attribuisce nel complesso la denominazione di « Zona G », secondo il

programma che sarà approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

TABELLA *A*

COORDINATE GEOGRAFICHE O DESCRIZIONE DEI PUNTI

SETTORE NORD

Punti	Longitudine E. da Greenwich	Latitudine N.
1	10° 45'	38° 43'
2	10° 55'	38° 43'
3	10° 55'	38° 42'
4	10° 59'	38° 42'
5	10° 59'	38° 41'
6	11° 02'	38° 41'
7	11° 02'	38° 38'
8	11° 04'	38° 38'
9	11° 04'	38° 35'
10	11° 06'	38° 35'
11	11° 06'	38° 33'
12	11° 08'	38° 33'
13	11° 08'	38° 31'
14	11° 10'	38° 31'
15	11° 10'	38° 29'
16	11° 12'	38° 29'
17	11° 12'	38° 28'
18	11° 18'	38° 28'
19	11° 18'	38° 29'
20	11° 28'	38° 29'
21	11° 28'	38° 30'
22	11° 34'	38° 30'
23	11° 34'	38° 31'
24	11° 45'	38° 31'
25	11° 45'	38° 29'
26	11° 52'	38° 29'
27	11° 52'	38° 30'
28	11° 54'	38° 30'
29	11° 54'	38° 32'
30	11° 56'	38° 32'
31	11° 56'	38° 35'
32	11° 58'	38° 35'
33	11° 58'	38° 37'
34	12° 06'	38° 37'
35	12° 06'	38° 26'
36	12° 03'	38° 26'
37	12° 03'	38° 25'
38	11° 58'	38° 25'
39	11° 58'	38° 24'
40	11° 54'	38° 24'
41	11° 54'	38° 20'
42	11° 50'	38° 20'
43	11° 50'	38° 19'
44	11° 46'	38° 19'
45	11° 46'	38° 20'
46	11° 42'	38° 20'
47	11° 42'	38° 18'
48	11° 44'	38° 18'
49	11° 44'	38° 12'
50	11° 47'	38° 12'
51	11° 47'	38° 11'
52	11° 53'	38° 11'
53	11° 53'	38° 12'
54	11° 54'	38° 12'
55	11° 54'	38° 13'
56	11° 55'	38° 13'
57	11° 55'	38° 14'
58	11° 57'	38° 14'
59	11° 57'	38° 15'
60	11° 58'	38° 15'
61	11° 58'	38° 16'
62	12° 02'	38° 16'
63	12° 02'	38° 14'
64	12° 04'	38° 14'
65	12° 04'	38° 13'
66	12° 14'	38° 13'
67	12° 14'	38° 12'
68	12° 17'	38° 12'
69	12° 17'	38° 14'
70	12° 18'	38° 14'
71	12° 18'	38° 16'
72	12° 19'	38° 16'
73	12° 19'	38° 19'
74	12° 21'	38° 19'
75	12° 21'	38° 20'
76	12° 23'	38° 20'
77	12° 23'	38° 21'
78	12° 26'	38° 21'
79	12° 26'	38° 20'
80	12° 29'	38° 20'
81	12° 29'	38° 24'
82	12° 30'	38° 24'
83	12° 30'	38° 25'
84	12° 35'	38° 25'
85	12° 35'	38° 19'
86	12° 36'	38° 19'
87	12° 36'	38° 18'
88	12° 37'	38° 18'
89	12° 37'	38° 14'
90	12° 41'	38° 14'
91	12° 41'	38° 16'
92	12° 43'	38° 16'
93	12° 43'	38° 17'
94	12° 44'	38° 17'
95	12° 44'	38° 19'
96	12° 47'	38° 19'
97	12° 47'	38° 20'
98	12° 50'	38° 20'
99	12° 50'	38° 21'
100	12° 54'	38° 21'
101	12° 54'	38° 20'
102	12° 58'	38° 20'
103	12° 58'	38° 21'
104	13° 00'	38° 21'
105	13° 00'	38° 22'

Punti	Longitudine E. da Greenwich	Latitudine N.
106	13° 04′	38° 22′
107	13° 04′	38° 23′
108	13° 06′	38° 23′
109	13° 06′	38° 24′
110	13° 07′	38° 24′
111	13° 07′	38° 25′
112	13° 09′	38° 25′
113	13° 09′	38° 26′
114	13° 11′	38° 26′
115	13° 11′	38° 27′
116	13° 13′	38° 27′
117	13° 13′	38° 28′
118	13° 16′	38° 28′
119	13° 16′	38° 27′
120	13° 17′	38° 27′
121	13° 17′	38° 26′
122	13° 19′	38° 26′
123	13° 19′	38° 25′
124	13° 21′	38° 25′
125	13° 21′	38° 20′
126	13° 28′	38° 20′
127	13° 28′	38° 17′
128	13° 27′	38° 17′
129	13° 27′	38° 14′
130	13° 28′	38° 14′
131	13° 28′	38° 13′
132	13° 31′	38° 13′
133	13° 31′	38° 12′
134	13° 37′	38° 12′
135	13° 37′	38° 11′
136	13° 38′	38° 11′
137	13° 38′	38° 10′
138	13° 46′	38° 10′
139	13° 46′	38° 09′
140	13° 47′	38° 09′
141	13° 47′	38° 08′
142	13° 57′	38° 08′
143	13° 57′	38° 09′
144	13° 59′	38° 09′
145	13° 59′	38° 10′
146	14° 00′	38° 10′
147	Punto di intersezione tra il meridiano di longitudine 14° 00′ a est di Greenwich e la linea isobata dei m 200.	
148	Punto di intersezione tra la linea isobata dei m 200 e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina (1).	
149	11° 19′.0	37° 41′.2
150	11° 10′.3	37° 47′.4
151	10° 52′.7	38° 03′.5
152	10° 41′.7	38° 24′.6
153	9° 54′.2	38° 14′.5
154	9° 40′.4	38° 13′.5
155	9° 33′.8	38° 15′.0
156	Punto di intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina (1) e il meridiano di longitudine 9° 33′ ad est di Greenwich.	
157	9° 33′	38° 18′
158	9° 35′	38° 18′
159	9° 35′	38° 19′
160	9° 37′	38° 19′
161	9° 37′	38° 18′
162	9° 41′	38° 18′
163	9° 41′	38° 17′
164	9° 45′	38° 17′
165	9° 45′	38° 18′
166	9° 47′	38° 18′
167	9° 47′	38° 19′
168	9° 49′	38° 19′
169	9° 49′	38° 20′
170	9° 51′	38° 20′
171	9° 51′	38° 21′
172	9° 53′	38° 21′
173	9° 53′	38° 22′
174	9° 55′	38° 22′
175	9° 55′	38° 24′
176	9° 57′	38° 24′
177	9° 57′	38° 26′
178	10° 09′	38° 26′
179	10° 09′	38° 21′
180	10° 11′	38° 21′
181	10° 11′	38° 26′
182	10° 17′	38° 26′
183	10° 17′	38° 27′
184	10° 19′	38° 27′
185	10° 19′	38° 28′
186	10° 21′	38° 28′
187	10° 21′	38° 32′
188	10° 23′	38° 32′
189	10° 23′	38° 33′
190	10° 25′	38° 33′
191	10° 25′	38° 34′
192	10° 35′	38° 34′
193	10° 35′	38° 36′
194	10° 41′	38° 36′
195	10° 41′	38° 40′
196	10° 43′	38° 40′
197	10° 43′	38° 42′
198	10° 45′	38° 42′

SETTORE SUD

Punti	Longitudine E. da Greenwich	Latitudine N.
199	Intersezione tra la linea isobata dei 200 metri e il meridiano di longitudine 14° 00′ a est di Greenwich.	
200	14° 00′	36° 40′
201	12° 17′	36° 40′
202	Intersezione tra il meridiano di longitudine 12° 17′ a est di Greenwich e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina (1).	
203	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina (1), nel tratto congiungente i punti 18 e 19, e la linea isobata dei 200 metri.	

Dal punto 1 al punto 147, dal punto 156 al punto 1 e dal punto 199 al punto 202 il limite della zona è rappresentato da archi di meridiano o di parallelo.

Dal punto 147 al punto 148 e dal punto 203 al punto 199 il limite della zona è rappresentato dalla linea isobata dei 200 metri.

I punti 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 155 coincidono rispettivamente con i punti 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5 della linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina (1).

Dal punto 148 al punto 156 e dal punto 202 al punto 203 il limite della zona è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina (1).

---

(1) Legge 3 giugno 1978, n. 347 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 10 luglio 1978 e riportata nel BUI anno XXII n. 8 del 31 agosto 1978.

SARDEGNA
CAGLIARI
I. di S. Pietro
I. di S. Antioco
Isola dei Cavoli
Capo Spartivento
SETTORE NORD
Isole Egadi
La Galita
I. dei Cani
I. Piana
Capo Farina
I. Zembra
TUNISI
TUNISIA
Pantelleria
MARE MEDITERRANEO
CANALE DI SICILIA
Proiezioni di Mercatore
1:750.000
ZONA "G"
Dal foglio 240 della Carta Nautica pubblicata dall'I.I.M.

(4928)

Ustica
Isole Eolie
PALERMO
TRAPANI
Marsala
MESSINA
REGGIO CALABRIA
C A L A B R I A
S I C I L I A
SETTORE SUD

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 giugno 1981.

Rideterminazione delle quote di devoluzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 75 miliardi, per l'anno finanziario 1980.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto, in particolare, l'art. 5, settimo comma, della predetta legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Visto il proprio decreto del 27 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1980, registro n. 2 Bilancio, foglio n. 106;

Ritenuto di dover interpretare più compiutamente la delibera CIPE dell'11 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

La rideterminazione delle quote di devoluzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Somme (migliaia di lire)
Piemonte	6.095.617
Valle d'Aosta	139.133
Lombardia	13.812.716
Veneto	4.882.266
Friuli-Venezia Giulia	1.232.011
Liguria	1.438.167
Emilia-Romagna	6.857.751
Toscana	3.911.760
Umbria	1.235.072
Marche	1.776.269
Lazio	3.684.670
Abruzzi	2.126.697
Molise	379.362
Campania	7.411.382
Puglia	5.912.151
Basilicata	1.058.718
Calabria	1.681.027
Sicilia	5.493.046
Sardegna	3.595.935
Bolzano	1.207.500
Trento	1.068.750
Totale	75.000.000

Art. 2.

La compensazione a debito e a credito per le regioni avrà luogo, nella fase del primo pagamento di somme da trasferire successivamente, per le stesse finalità, secondo i seguenti importi:

Regioni	Somme (in lire) A credito	A debito
Piemonte	—	527.333.000
Valle d'Aosta	7.883.000	—
Lombardia	—	1.984.084.000
Veneto	108.966.000	—
Friuli-Venezia Giulia	—	38.339.000
Liguria	—	335.883.000
Emilia-Romagna	1.518.801.000	—
Toscana	216.660.000	—
Umbria	597.122.000	—
Marche	463.769.000	—
Lazio	—	66.680.000
Abruzzi	—	103.503.000
Molise	136.212.000	—
Campania	—	1.275.568.000
Puglia	26.751.000	—
Basilicata	276.318.000	—
Calabria	596.377.000	—
Sicilia	38.596.000	—
Sardegna	343.935.000	—

Art. 3.

Il presente decreto, non avente natura di impegno, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 326

(4892)

DECRETO 25 giugno 1981.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 137,5 miliardi, anno finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto, in particolare, l'art. 5, settimo comma, della predetta legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visti i pareri espressi, rispettivamente, dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in data 23 giugno 1980 e dal comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, in data 10 luglio 1980;

Vista la delibera CIPE dell'11 luglio 1980;

Ritenuto di dovere trasferire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i contributi per le imprese, che realizzino e modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento, per le necessarie modificazioni degli scarichi;

Decreta:

Art. 1.

Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano è assegnata per le finalità esposte in premessa, la somma di lire 137,5 miliardi, ripartita come segue:

Regioni e province autonome	Somme (migliaia di lire)
Bolzano	2.213.751
Trento	1.959.375
Piemonte	11.175.298
Valle d'Aosta	255.077
Lombardia	25.323.313
Veneto	8.950.821
Friuli-Venezia Giulia	2.258.687
Liguria	2.636.639
Emilia-Romagna	12.572.544
Toscana	7.171.560
Umbria	2.264.299
Marche	3.256.493
Lazio	6.755.228
Abruzzi	3.898.944
Molise	695.498
Campania	13.587.533
Puglia	10.838.943
Basilicata	1.940.983
Calabria	3.081.883
Sicilia	10.070.584
Sardegna	6.592.547
Totale	137.500.000

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 339

(4929)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 1981.

Parziale decentramento, per la regione Veneto, del servizio relativo al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639, concernente la restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1957, con il quale è stato disposto, eccezion fatta per la Lombardia e per il Piemonte, l'accentramento del servizio di restituzione previsto dall'art. 1 della legge 8 febbraio 1957, n. 59;

Ritenuta l'opportunità di attuare per la regione Veneto un parziale decentramento dell'anzidetto servizio di restituzione;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 marzo 1957, il servizio relativo al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati, è ripristinato presso le intendenze di finanza di Verona e di Vicenza, per le rispettive province, nonché di Treviso, per le province di Treviso e di Belluno, e di Padova, per le province di Padova e di Rovigo.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici che hanno la loro sede nella circoscrizione delle province di Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Padova e Rovigo presenteranno le loro istanze per ottenere le restituzioni di cui al precedente art. 1 alle competenti intendenze di finanza, secondo le aggregazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

A decorrere dall'entrata in vigore dal presente decreto l'intendenza di finanza di Venezia provvederà a rimettere alle competenti intendenze di finanza, secondo le competenze territoriali di cui al precedente art. 1, tutte le trattazioni non ancora definite, relative alle istanze concernenti le restituzioni di cui al precedente art. 1, ad essa presentate, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dagli operatori economici aventi la loro sede nella circoscrizione delle province di Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Padova e Rovigo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1981
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 179

(4979)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 23 luglio 1981.

Riconoscimento della « Società educazione fisica Stamura (S.E.F. Stamura) », in Ancona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dalla « Società educazione fisica Stamura (S.E.F. Stamura) », con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 70 espresso in data 1° aprile 1981 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

La « Società educazione fisica Stamura (S.E.F. Stamura) », con sede in Ancona, Mole Vanvitelliana, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

La « Società educazione fisica Stamura (S.E.F. Stamura) » è autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere gli esami e a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'articolo 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i terzi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la « Società educazione fisica Stamura (S.E.F. Stamura) » deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte, corredata da una dichiarazione, attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977.

Art. 5.

La « Società educazione fisica Stamura (S.E.F. Stamura) », nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1981

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(4907)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1981, n. **478.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bolzano ad acquistare alcuni immobili.

N. 478. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bolzano viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 20.800.000, due appartamenti piano rialzato per mq 245 e un vano cantina dello stabile sito in Bolzano, via Mendola n. 5, di proprietà del sig. Vilucchi Francesco, come da atto di compravendita 11 febbraio 1964, n. 496/64 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Nicolodi, notaio in Bolzano, registrato a Bolzano in data 14 febbraio 1964, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 152

DECRETO 13 febbraio 1981, n. **479.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pescara ad acquistare un immobile.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pescara viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 9.270.000, l'intero primo piano del fabbricato sito in Pescara, via Firenze angolo via Campania, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4216, foglio 21, particella 21 e 475, di proprietà dell'impresa F.lli Cetrullo, come da atto di compravendita 26 settembre 1958, n. 31834/6484 di repertorio, a rogito avv. Donato Mastroberardino, notaio in Città S. Angelo, registrato a Pescara in data 11 ottobre 1958, da adibire a sede provinciale dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 153

DECRETO 28 maggio 1981, n. **480.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento ad acquistare alcuni immobili.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 124.486.544, un vano al piano terreno, uno al piano ammezzato, gli interi 1° e 2° piano dello stabile sito in Agrigento, via Esseneto, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 147, n. 866 sub 9-11-31, di proprietà del sig. Rizzo Gerlando, come da atto di compravendita 15 aprile 1967, n. 28703 di repertorio, a rogito dott. Calogero Baldacchino, notaio in Agrigento, registrato ad Agrigento, in data 22 aprile 1967, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì **8** *agosto* **1981**
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* **154**

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2089/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2090/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2091/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2092/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2093/81 della commissione, del 23 luglio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3226/80, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 2094/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2095/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1981-82, gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2096/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2097/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2098/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2099/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 2100/81 della commissione, del 23 luglio 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2049/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Regolamento (CEE) n. 2101/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 2102/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2103/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2104/81 della commissione, del 23 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna.

Pubblicati nel n. L 204 *del* 24 *luglio* 1981.

(204/C)

Regolamento (CEE) n. 2105/81 della commissione, del 16 luglio 1981, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 223/77 che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario.

Pubblicato nel n. L 207 *del* 27 *luglio* 1981.

(205/C)

Regolamento (CEE) n. 2106/81 della commissione, del 24 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2107/81 della commissione, del 24 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2108/81 della commissione, del 24 luglio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2109/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2110/81 della commissione, del 22 luglio 1981, recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1981-82, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2111/81 della commissione, del 22 luglio 1981, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 2112/81 della commissione, del 24 luglio 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2113/81 della commissione, del 24 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2114/81 della commissione, del 24 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2115/81 della commissione, del 24 luglio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Pubblicati nel n. L 205 *del* 25 *luglio* 1981.

(206/C)

Regolamento (CEE) n. 2116/81 del Consiglio, del 23 luglio 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 316/77 che stabilisce un dazio antidumping sulle catene per biciclette e motociclette originarie di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2117/81 della commissione, del 27 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2118/81 della commissione, del 27 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2119/81 della commissione, del 24 luglio 1981, relativo al rilascio, il 30 luglio 1981, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2120/81 della commissione, del 27 luglio 1981, recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso.

Regolamento (CEE) n. 2121/81 della commissione, del 27 luglio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981-82, i prezzi d'entrata nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2122/81 della commissione, del 27 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2123/81 della commissione, del 27 luglio 1981, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 2124/81 della commissione, del 27 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 208 *del* 28 *luglio* 1981.

(207/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A11*/MOD

MODIFICA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Epabetina - Off	—	—
scir 200 ml	13417/B	2.345

(4934)

Provvedimento n. 22/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A8*/MOD

MODIFICA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Epa-Bon - Sierochimica	—	—
os 20 fl 10 ml	13688	3.230

MODIFICA COMPOSIZIONE

Digestopan - Menarini		
30 cps	18808/B	2.620
40 cps	18808/B	3.015
50 cps	18808/B	3.340
Sedopulmina - Medosan		
ad 10 supp	8165/B	1.265
bb 10 supp	8165/B1	1.110

(4935)

Provvedimento n. 33/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 12 giugno 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A6/NR*

Medoxim - Medici	Numero di registrazione	Prezzo
'750' 1 fl 750 mg + 1 f	24279/2	6.500
'1000' iv 1 fl 1 g + 1 f	24279/A	8.170

ALLEGATO *A6/MOD*

MODIFICA COMPOSIZIONE

Bioarginina - Damor	Numero di registrazione	Prezzo
iv 1 fl 500 ml	17432	4.045
iv 5 f 10 ml	17432/A	1.835
os iv 3 f 20 ml	17432/A1	1.720
Cellepar Cortex - Bergamon		
100 ucd 6 f liof + 6 f	20546	5.280
100 ucd 10 f liof + 10 f	20546	7.815

MODIFICA FORMA FARMACEUTICA, COMPOSIZIONE E CONFEZIONE

Sasperos - Schiapparelli		
4 cpr 1 g	22790/1	4.220
8 cpr 1 g	22790/1	7.960

(4936)

Provvedimento n. 49/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 51/1979, 3/1980 e 22/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 6 agosto 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali nell'allegato *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A7/NR*

Cefaseptolo - Neopharmed	Numero di registrazione	Prezzo
im 1 fl 250 mg + 1 f solv	24360	2.225
im 1 fl 500 mg + 1 f solv	24360/1	3.510
im 1 fl 1 g + 1 f solv	24360/2	5.925
iv 1 fl 1 g + 1 f solv	24360/A	5.925

ALLEGATO *A5/MOD*

MODIFICA COMPOSIZIONE

Quamon - Neopharmed	Numero di registrazione	Prezzo
30 disc	12524	3.195

(4937)

Provvedimento n. 8/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 22/1980, 25/1980, 3/1980 e 33/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali nell'allegato *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A4/NR*

Cefradin - Isom	Numero di registrazione	Prezzo
8 cps 500 mg	24374	6.510
iniett 1 fl 250 mg + 1 f	24374/A	1.500
iniett 1 fl 500 mg + 1 f	24374/A1	2.060
iniett 1 fl 1 g + 1 f	24374/A2	3.130
grat 1 fl 60 ml	24374/B	5.250

	Numero di registrazione	Prezzo
Ultracef - Zambon	—	—
8 cps 500 mg	24388	8.090
12 cps 500 mg	24388	11.880
8 cpr 1000 mg	24388/A	15.345
12 cpr 1000 mg	24388/A	22.715
sosp est 60 g	24388/B	6.460
sosp est 100 g	24388/B	10.300
im 1 fl 500 mg + 1 f	24388/C	2.080
im 1 fl 1000 mg + 1 f	24388/C1	3.200
iv 1 fl 1000 mg + 1 f	24388/D	3.170
Ultramox - Zambon		
8 cps 500 mg	24386	7.430
12 cps 500 mg	24386	10.895
8 cpr 1000 mg	24386/A	14.030
12 cpr 1000 mg	24386/A	20.745
sosp est 60 g	24386/B	5.970
sosp est 100 g	24386/B	9.475
im 1 fl 500 mg + 1 f	24386/C	1.975
im 1 fl 1000 mg + 1 f	24386/C1	2.985
iv 1 fl 1000 mg + 1 f	24386/D	2.955

ALLEGATO *A4*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Suprim Valeas - Valeas	—	—
fte 20 cpr blister	22562/2	4.675
fte 20 cpr flacone	22562/2	4.675
fte sosp 100 ml polietil	22562/A1	2.965
fte sosp 100 ml vetro	22562/A1	2.965
Evident - Firma		
'50' 5 f liof + 5 f	22427/1	3.210
'50' 10 f liof + 10 f	22427/1	4.985
Tachipirina - Angelini		
'125' 10 microsupp	12745/C3	1.030

NUOVE CONFEZIONI

Clarisco - Ici		
forte 6 f 5000 ui	12627/1	5.715
Firmacort - Firma		
3 f liof 8 mg + 3 f	22785/B	2.190
3 f liof 20 mg + 3 f	22785/B1	2.865

MODIFICA COMPOSIZIONE

Clarisco - Ici		
semplice 6 f 2500 ui	12627	3.260
semplice 10 f 2500 ui	12627	4.910

MODIFICA CONFEZIONE

Bechicon - Tosi Novara		
scir 180 g	19562	2.150

MODIFICA COMPOSIZIONE E FORMA PRESENTAZIONE

Clarisco - Ici		
forte 10 f 5000 ui	12627/1	8.295

MODIFICA CONFEZIONE E FORMA PRESENTAZIONE

Epaferrol - Rbs Pharma		
os 10 fl 10 ml	18336/A	3.365

CATEGORIA

Tachipirina - Angelini		
bb gtt 30 ml	12745/D	675

(4938)

Provvedimento n. 13/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 33 e 49/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, tasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A* e *B*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A3*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Epalfen - Zambon	—	—
grat 20 bust 3 g	24409	4.955
grat 30 bust 3 g	24409	6.985
Flunagen - Gentili		
50 cps 10 mg	24411	28.680
'mite' 50 cps 5 mg	24411/1	15.200
Issium - La Farmochimica		
30 cps 5 mg	24418	8.585
50 cps 5 mg	24418	13.880
100 cps 5 mg	24418	26.915
Lipoglutaren - Ausonia		
20 cps 250 mg	24404	14.715
16 cps 500 mg	24404/1	22.815
Lipomen - Menarini		
20 cps 250 mg	24413	14.510
16 cps 500 mg	24413/1	22.500
Lucen - Malesci		
30 cpr 10 mg	24412	16.820
Motilium - Janssen		
3 f 2 ml	24324	2.155
10 f 2 ml	24324	4.945
30 cpr 10 mg	24324/A	8.485
6 supp 60 mg	24324/B	9.970
gtt 20 ml	24324/C	5.845
gtt 30 ml	24324/C	8.315
scir 120 ml	24324/D	4.510
scir 200 ml	24324/D	6.765
Peridon - Italchimici		
3 f 2 ml 10 mg	24309	2.155
30 cpr 10 mg	24309/A	8.485
6 supp 60 mg	24309/B	9.970
scir 120 ml	24309/C	4.510
gtt 20 ml	24309/D	5.845
Pneumorel - Stroder		
scir 150 ml	24429	2.955
Rasilvax Sclavo - Sclavo		
1 fl 1 ml	24398	28.645

	Numero di registrazione	Prezzo
Reumofil - Ausonia	—	—
20 cpr 100 mg	24431	6.985
30 cpr 100 mg	24431	10.115
Rondec - Abbott		
30 cpr	24426	1.400
scir 120 ml	24426/A	1.500
gtt 20 ml	24426/B	945

ALLEGATO *A3/Mod*

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Artrosilene - Dompè	—	—
20 cps gastroresistenti	24022/C	6.910
30 cps gastroresistenti	24022/C	9.950
pom 30 g	24022/D	3.665
pom 50 g	24022/D	5.615
Catapresan - Boehr. Ingel.		
perlongetten 28 cps 0,250 mg	21502/B	8.070
perlongetten 42 cps 0,250 mg	21502/B	9.510
Daktarin - Janssen		
gel os 40 g 2%	22944/D	7.250
iv 5 f 20 ml	22944/E	9.905
loz 2% 30 g	22944/F	4.980
tintura 2% 30 ml	22944/G	5.465
10 tamp vag 100 mg	22944/H	8.670
7 cps vag 200 mg	22944/I	10.640
3 cps vag 400 mg	22944/I1	8.915
Flosint - Farmitalia Erba		
iniett 6 fl 200 mg + 6 f	23337/B	4.820
Lomudal - Fisons		
sol aerosol 20 f 2 ml	22319/A	6.915
sol aerosol 24 f 2 ml	22319/A	8.015
soluzione nasale 2 fl 9,5 ml	22319/B	5.905
soluzione nasale 2 fl 9,5 ml + neb	22319/B	6.795
coll 1 fl 10 ml	22319/C	3.345
Sobrepin - Corvi		
grat 12 bust 100 mg	21481/E	1.945
grat 24 bust 100 mg	21481/E	3.125
Trivastan - Stroder		
'ritardo 50' 30 conf	23241/A	9.570
iniett 12 f 1 ml	23241/B	1.900

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Bactrim - Roche		
fte 12 cpr	21978/2	3.220
Cellepar Cortex - Bergamon		
200 ucd 6 f liof + 6 f	20546/2	7.745
200 ucd 10 f liof + 10 f	20546/2	11.895
Emonucleosina Cortex - Piam		
'200' 6 f + 6 f	23010/2	8.170
'200' 10 f + 10 f	23010/2	12.570
Pirofosfasi - Mitim		
'100' 5 f liof + 5 f	10658/1	2.825
Sobrepin - Corvi		
20 cps 200 mg	21481/D1	3.030
grat 12 bust 200 mg	21481/E1	2.550
grat 24 bust 200 mg	21481/E1	4.325
Transene - Midy		
30 cps 15 mg	21397/2	1.750

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Broncovanil - Scharper		
10 f 2 ml	11816	1.615
scir 200 ml	11816/A	1.415
Motofen - Cilag		
100 microcpr	24122/1	5.045

MODIFICA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Sobrepin - Corvi	—	—
20 cps 100 mg	21481/D	1.970
scir 200 ml	21481/C	2.070

MODIFICA COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Artrosilene - Dompè		
10 supp 2 g	24022/A	4.045
Causyth - Causyth		
10 cps 400 mg	2678/B	810
20 cps 400 mg	2678/B	1.135
Debrum - Sigma Tau		
30 cps 150 mg	23446	7.250
Proterytrin - Proter		
8 cps 250 mg	22508	1.475
16 cps 250 mg	22508	2.465
Rekord B12 complex - Sigma Tau		
os 10 fl 10 ml	20545	5.085

MODIFICA COMPOSIZIONE E FORMA FARMACEUTICA

	Numero di registrazione	Prezzo
Vems - Isf		
30 cpr solubili 6 mg	123011/B	10.765

(4939)

Provvedimento n. 21/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979 e 13/1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO A1/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Broncofluid - Ausonia	—	—
20 cpr	24460	5.755
30 cpr	24460	8.250
os sosp 150 ml	24460/A	8.185
os sosp 200 ml	24460/A	10.550
Kaminax - Ausonia		
iniett 1 fl 100 mg	24459	3.745
iniett 5 fl 100 mg	24459	16.375
iniett 1 fl 250 mg	24459/1	8.115
iniett 1 fl 500 mg	24459/2	15.395
iniett 1 fl 1 g	24459/3	29.355
Lucen - Malesci		
30 cpr 10 mg	24412	17.300
Reuflos - Scharper		
20 conf 125 mg	24456	2.800
30 conf 125 mg	24456	3.815
20 conf 250 mg	24456/1	4.480
30 conf 250 mg	24456/1	6.315
20 conf 375 mg	24456/2	6.160
30 conf 375 mg	24456/2	8.770
Tiklid - Midy		
20 cpr 250 mg	24453	23.595
30 cpr 250 mg	24453	35.010
Ultracef - Zambon		
8 bust 3 g	24388/E	8.895
12 bust 3 g	24388/E	13.040
8 bust 6 g	24388/E1	17.020
12 bust 6 g	24388/E1	25.165
Ultramox - Zambon		
8 bust 3 g	24386/E	8.230
12 bust 3 g	24386/E	12.050
8 bust 6 g	24386/E1	15.700
12 bust 6 g	24386/E1	23.180

ALLEGATO A/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Nicholin - Cyanamid	—	—
1 f 4 ml 1000 mg	22409/3	13.840
2 f 4 ml 1000 mg	22409/3	26.585
3 f 4 ml 1000 mg	22409/3	39.305

MODIFICA CONFEZIONE

Nicholin - Cyanamid		
3 f 4 ml 500 mg	22409/2	20.430

MODIFICA COMPOSIZIONE

Fitostimoline - Damor		
10 f 1 ml	9115	4.720
crema 32 g	9115/A	2.330
10 garze	9115/B	3.255
Uniplus - Angelini		
6 cpr	20075	670
12 cpr	20075	980
ad 6 supp	20075/A	1.490
ad 10 supp	20075/A	2.125
bb 6 supp	20075/A1	1.160
bb 10 supp	20075/A1	1.590
6 microsupp	20075/A2	900
10 microsupp	20075/A2	1.215

(4940)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Titolo I

AUTORIZZAZIONE COMPLESSIVA DI SPESA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 975.000 milioni per l'anno finanziario 1981 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonché della CISNAL, CISAL, CISAS, CONFAIL e CONFEDIR-DIRSTAT, per la corresponsione al personale civile dello Stato previsto dal titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo; all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi per la corresponsione dello stesso miglioramento economico al personale di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con trattamento rapportato a quello degli assistenti universitari;

b) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo, intervenuto il 18 marzo 1981, tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonché della Confederazione CIDA-ANDAM, per la corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;

c) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Titolo II

PERSONALE DEI MINISTERI

Art. 2.

Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 *luglio* 1980, *n.* 312, *alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o più qualifiche, o alle categorie degli operai, può partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei*

quali vi sia disponibilità di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverrà alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.

L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50 % degli idonei stessi con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e per l'altro 50 % con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione può partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.

Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potrà essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.

Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione la anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianità e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 3.

L'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in servizio alla data del 31 ottobre 1980.

Nei confronti del personale di cui all'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta. per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

Titolo III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 4.

La dotazione organica complessiva del personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 è ridotta, con effetto dal 1° febbraio 1981, a n. 18.000 unità e così ripartita tra le qualifiche funzionali:

Qualifica	Posti numero
I	300
II - III	3.200
IV	5.500
V	5.300
VI	2.000
VII	1.000
VIII	700

Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La medesima procedura sarà seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari nè aumento del numero complessivo dei posti in organico.

In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.

I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianità prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, i capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianità complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti già non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312, comportino detto inquadramento.

Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinino l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno

effettuati applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell'articolo 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979, o che dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento.

Art. 5.

Sono abrogate la tabella VI e le norme contenute nell'art. 101, commi 8, 9 e 10, nell'art. 103 commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nell'art. 109, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le disposizioni dell'art. 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative alla VI, VII e VIII qualifica, ad eccezione dell'ultimo comma dell'VIII qualifica, sono così sostituite:

« *Alla VI qualifica*:

a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 20 per cento del predetto fabbisogno mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della quinta qualifica;

c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b*).

Per i profili professionali la cui specializzazione può essere acquisita soltanto nell'ambito dell'azienda, la assunzione sarà effettuata totalmente mediante concorso interno per esami.

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.

Alla VII qualifica:

mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore e quello con profilo diverso della stessa VII qualifica.

Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso pubblico.

Alla VIII qualifica:

mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e quello con profilo diverso della stessa VIII qualifica.

L'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo è riservato nella misura dell'80 per cento del fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai dipendenti della VII qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente tecnico o amministrativo.

Il restante 20 per cento è destinato a pubblico concorso.

Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritte.

Con le modalità stabilite dal successivo art. 111 saranno individuati i profili cui può accedersi per pubblico concorso ».

Nell'art. 108, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, **la dizione « IV qualifica » è sostituita con « IV e** V qualifica ». Nello stesso art. 108, primo comma, le disposizioni relative alla V e VI qualifica sono così sostituite:

« VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

VII qualifica: diploma di laurea;

VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo la procedura prevista dal successivo art. 111 ».

Le tabelle IV e V di cui al titolo IV della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA IV

Qualifica funzionale	Profilo professionale di base
I	Aiuto agente
II	Commesso
	Agente
III	Agente di collaborazione
	Agente di produzione
IV	Agente qualificato
	Agente verificatore
	Assistente
V	Operatore specializzato manutentore o di lavorazione
	Operatore amministrativo-contabile
	Operatore tecnico
VI	Agente capo coordinatore
	Collaboratore amministrativo, contabile, commerciale
	Collaboratore interprete bilingue
	Collaboratore tecnico
VII	Collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica
	Interprete traduttore bilingue
	Collaboratore capo settore tecnico
	Vice dirigente tecnico
	Vice dirigente amministrativo
VIII	Coordinatore capo dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica
	Coordinatore capo dei servizi lavorazioni
	Coordinatore capo dei servizi manutenzione
	Vice dirigente coordinatore tecnico
	Vice dirigente coordinatore amministrativo
	Analista di sistemi
	Ricercatore
	Esperto
	Sperimentatore

TABELLA V

Assunzioni mediante pubblico concorso

Qualifica funzionale	Profilo professionale di base
I	Aiuto agente
II	Agente Commesso
III	Agente di collaborazione
IV	Assistente
V	Operatore specializzato manutentore o di lavorazione
VI	Collaboratore amministrativo, contabile, commerciale Collaboratore tecnico Collaboratore interprete bilingue
VII	Vice dirigente tecnico o amministrativo
VIII	Vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo Analista di sistemi Ricercatore Sperimentatore Esperto

Art. 6.

Il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979 è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV *di cui al precedente art.* 5, in base al quadro di equiparazione e alla tabella III dell'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al fine di realizzare parità funzionale e retributiva, anche in relazione al personale di altri settori del pubblico impiego di pari valenza professionale, conseguono, con la decorrenza del 1° febbraio 1981, l'inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale con il profilo professionale:

di « assistente », gli agenti di collaborazione provenienti dagli operai addetti a mansioni di scrittura o a mansioni di centralinista telefonico;

di « agente qualificato », gli agenti di produzione provenienti dalla ex categoria degli operai qualificati, nonché gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, le mansioni di cui alla tabella I allegata alla precitata legge n. 312;

di « operatore specializzato manutentore o di lavorazione », gli agenti specializzati, nonché gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, mansioni di cui alla tabella II allegata alla precitata legge n. 312;

di « agente capo coordinatore », gli agenti capo, nonché gli agenti specializzati che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano, in modo oggettivamente riscontrabile in base a formale autorizzazione dell'Amministrazione, mansioni proprie dell'agente capo. L'inquadramento è subordinato al superamento di un corso di accertamento di idoneità con esame finale, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione;

di « collaboratore amministrativo-contabile », di « collaboratore interprete bilingue », di « collaboratore tecnico », gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici di cui all'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312 — con esclusione del personale appartenente alla ex carriera esecutiva — nonché gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici, inquadrati tali in base alla tabella III di cui al citato articolo 101;

di « collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica », di « interprete traduttore bilingue », di « collaboratore capo settore tecnico », i capo settore amministrativo-contabile e i capo settore tecnici;

di « coordinatore capo dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica », di « coordinatore capo dei servizi lavorazioni » e di « coordinatore capo dei servizi manutenzione », i capo servizi amministrativi-contabili, i capo servizi lavorazioni e i capo servizi manutenzione;

di « vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo », i vice dirigenti assunti per pubblico concorso in base a bandi che richiedevano il possesso di diploma di laurea in corsi universitari di durata superiore a quattro anni e/o di abilitazione all'esercizio professionale. Gli altri vice dirigenti conseguiranno l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione professionale, con tesi finale, tenuto direttamente dall'Amministrazione secondo modalità e programmi da definirsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di « agente qualificato » stabilito complessivamente e per ciascuna unità periferica, ed alle necessità di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potrà effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.

Delle commissioni esaminatrici locali farà parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il passaggio alla qualifica superiore avrà decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.

Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, è fissato in 4.650 unità comprensive del numero degli agenti di produzione *di cui al precedente art.* 6, *secondo comma,* alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.

In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno in-

quadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza.

Art. 8.

La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 1° aprile 1971, n. 217, sono elevati rispettivamente a lire 120 milioni e lire 5.950 annui per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i fondi da stanziare.

Art. 9.

I permessi sindacali provinciali previsti dall'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, possono essere cumulati centralmente e redistribuiti secondo le proprie esigenze dalle organizzazioni sindacali del personale dei monopoli a carattere nazionale, fermo restando in ogni caso il rispetto delle esigenze di servizio da valutarsi autonomamente dall'Amministrazione.

Titolo IV

PERSONALE DIRIGENTE

Art. 10.

Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conglobata nello stipendio.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.

Art. 11.

Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e della indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

Art. 11-*bis*.

Il trattamento economico previsto dagli articoli 10 e 11 compete anche ai segretari generali di cui alla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, e ai direttori generali di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 11-*ter*.

L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e quello agli effetti economici previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto vanno intesi nel senso che fino al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua ad applicarsi la preesistente normativa che disciplinava la progressione economica nella carriera dei professori universitari, fermo restando l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere dal 1° agosto 1980.

Gli effetti economici previsti dal settimo comma dello articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che decorrono dal 1° novembre 1980, per il periodo intercorrente tra la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai primi cinque commi dello stesso articolo, fatta salva, per il professore ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, ovvero che consegua la stessa entro il 31 ottobre 1980, la conservazione del diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo.

L'assegno ad personam *pensionabile e riassorbibile previsto dall'ottavo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è determinato e fissato, in quanto alla misura, alla data del 1° novembre 1981. Dopo tale data l'assegno è ridotto gradualmente mediante riassorbimento fino alla concorrenza dell'intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di carriera.*

Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei professori universitari, che alla data del collocamento a riposo godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile e la base contributiva sono determinate con le modalità e i criteri indicati, rispettivamente, nell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale di cui al precedente comma può optare, se più favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In tal caso l'assegno ad personam *non è computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di quella contributiva.*

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla classe di stipendio attribuita ai professori universitari appartenenti alle fasce previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo i rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione.

L'assegno e le indennità previste, rispettivamente, dagli articoli 36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono riassorbibili fino alla concorrenza prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del precedente comma.

Art. 12.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità.

Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel precedente comma è attribuito anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 11.

Art. 13.

Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 14.
(*Soppresso*)

Art. 15.
(*Soppresso*)

Titolo V

PERSONALE MILITARE

Art. 16.

A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue:

a) *quarto livello lire* 3.320.000; *carabiniere, appuntato e sergente;*

b) *quinto livello lire* 3.660.000; *sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;*

c) *sesto livello lire* 4.120.000; *maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;*

d) *sesto livello*-bis *lire* 4.530.000; *maresciallo maggiore aiutante o scelto con cinque o più anni di anzianità di qualifica;*

e) *settimo livello lire* 5.040.000; *tenente e capitano;*

f) *ottavo livello lire* 6.000.000; *maggiore e tenente colonnello.*

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di L. 6.600.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'otto per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del due e mezzo per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 17.

L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) *per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera* a). *Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale;*

c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto *b*).

Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.

Art. 18.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 il primo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è modificato come segue:

« All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza ».

Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma è soppresso il terzo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai sottotenenti, provenienti dalle Accademie, all'atto della promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

Art. 19.

Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che rivestiva a quella stessa data o rivestirà successivamente *i gradi di appuntato e di sergente*, nonché la qualifica di maresciallo maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi e comunque da data non anteriore a quella suindicata è inquadrato, rispettivamente, nei livelli V e VI-*bis*, con l'osservanza dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali stabilite dalle norme vigenti.

Art. 20.

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° febbraio 1981 in applicazione del precedente art. 17 e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 75 per cento a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 25 per cento dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 16 e quello iniziale fissato dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione dell'art. 17, ferma restando la conservazione *ad personam* del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La differenza tra lo stipendio *ad personam* e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina in misura pari a 24 volte la differenza predetta divisa per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione.

Art. 21.

Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è conglobata nello stipendio.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.

Art. 22.

Agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello e gradi corrispondenti, è attribuito con la stessa decorrenza e disciplina l'assegno personale pensionabile di cui al precedente art. 11.

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

All'onere di lire 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 24-*bis*.

Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi.

Art. 25.

Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianità, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 ed all'art. 17 del presente decreto.

Art. 26.

Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonché per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola e dal 1° luglio 1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalità al personale contemplato negli articoli 10 *e* 21 *del presente decreto nonché al personale docente dell'università cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene.*

Art. 27.

La lettera *d)* dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è sostituita dalla seguente:

« *d)* nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate ».

La decorrenza 1° dicembre 1977, prevista dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per l'aumento delle misure delle indennità di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'art. 18 della stessa legge n. 417.

Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennità di trasferta stabilite dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 è elevato dal 10 al 12 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 28.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto e dal decreto presidenziale di cui al precedente art. 1 per il personale contemplato dal titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 28-*bis.*

Fino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico, ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi all'applicazione della legge 11 *luglio* 1980, *n.* 312, *nonché del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica* 9 *giugno* 1981, *n.* 310, *il personale dell'Aeronautica militare trasferito nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo per effetto del decreto-legge* 24 *ottobre* 1979, *n.* 511, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1979, *n.* 635, *è equiparato al personale non smilitarizzato.*

La misura dell'indennità prevista dall'articolo 4, *ultimo comma, del decreto-legge* 24 *ottobre* 1979, *n.* 511, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 22 *dicembre* 1979, *n.* 635, *viene elevata a L.* 230.000 *sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico.*

L'indennità sarà riassorbita nei tempi e con le modalità stabilite nei futuri contratti.

Art. 28-*ter.*

Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 *della legge* 11 *luglio* 1980, *n.* 312, *le Amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo* 7 *della medesima legge* 11 *luglio* 1980, *n.* 312, *a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge* 11 *luglio* 1980, *n.* 312.

Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 *della legge* 11 *luglio* 1980, *n.* 312, *si considerano come non effettuati.*

Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 *luglio* 1980, *n.* 312.

Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-quinquies *del decreto-legge* 30 *dicembre* 1979, *n.* 663, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 29 *febbraio* 1980, *n.* 33, *nonché quelle contemplate da altre leggi speciali.*

Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, *primo comma, della legge* 11 *luglio* 1980, *n.* 312.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4942)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Liquidazione provvisoria su cauzione degli aiuti all'utilizzazione delle uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati, per la produzione di succhi d'uva, di cui al regolamento (CEE) n. 2255/80.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 14-*bis*;

Visti il regolamento (CEE) n. 2255/80 del 28 agosto 1980 e regolamento n. 2693/80 del 21 ottobre 1980, che fissano, per la campagna 1980-81, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di succhi d'uva;

Vista la circolare n. 16 del 1° agosto 1980 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, relativa alle modalità di applicazione del regime di aiuti di cui al citato regolamento (CEE) n. 2255/80;

Considerata la necessità di disporre, prima dell'espletamento dei controlli da parte dell'Azienda, una provvisoria liquidazione degli aiuti ai produttori di succo d'uva per le pratiche già presentate previa costituzione di una cauzione a favore dell'A.I.M.A.;

Nell'adunanza del 31 luglio 1981;

Ha deliberato:

Articolo unico

Può essere effettuata, prima dell'espletamento dei controlli, da parte dell'A.I.M.A., su esplicita richiesta degli aventi diritto, una liquidazione provvisoria degli aiuti Feoga di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2255/80 per le uve, mosti di uve e i mosti di uve concentrati effettivamente trasformati in succo d'uva, a condizione che siano stati presentati all'A.I.M.A. i documenti previsti all'art. 2, paragrafo 1, e all'art. 6, paragrafi 1, 3 e 4, del citato regolamento CEE) n. 2255/80.

Il rapporto tra la materia prima e il succo d'uva preso in carico da un imbottigliatore all'interno della Comunità ovvero esportato fuori della Comunità, al massimo, è pari a 125 chilogrammi di uva, 100 litri di mosto di uva e 28,57 litri di mosto concentrato per ogni ettolitro di succo d'uva.

La liquidazione provvisoria è subordinata alla costituzione di una cauzione a favore dell'A.I.M.A. d'importo pari al 110 per cento dell'aiuto di cui si chiede la liquidazione provvisoria. Tale cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda a requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante la polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione, deve avere durata non inferiore a dodici mesi prorogabile per altri sei mesi ed eventualmente, per altri sei mesi se non sono stati effettuati i controlli.

La cauzione viene svincolata dopo che è stata accertata l'esistenza del diritto all'aiuto del quale si chiede la liquidazione provvisoria in base ai regolamenti comunitari citati in premessa.

La cauzione viene incamerata proporzionalmente alle quantità per le quali si accerti, a seguito dei controlli eseguiti, la mancata presentazione all'A.I.M.A. entro la data di rilascio della cauzione, dei documenti giustificativi di cui al primo comma, oppure l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'A.I.M.A., ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(4974)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di canali in comune di Taviano

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 28 maggio 1981, n. 7283, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei canali in contrada Gallari siti in comune di Taviano (Lecce), riportati al catasto del comune di Taviano al foglio 13.

(4897)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Laureana di Borello

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 11 giugno 1979, n. 8833, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 4800 in comune di Laureana di Borello (Reggio Calabria), riportato al catasto del comune stesso al foglio 16, particelle 64 e 71 non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(4898)

Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto ministeriale 13 luglio 1981 è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso appresso indicato:

Regione Campania:

Salerno: freddo intenso del 3-10 gennaio, nevicate del 6-7-8 gennaio, piogge continue a carattere torrenziale del 14-15-16 gennaio e del vento ciclonico del 20-21-22 gennaio 1981 nell'intero territorio provinciale.

La regione sopra citata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(4944)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di presidi medico-chirurgici

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico chirurgico denominato Piorkem già registrato al n. 8801 in data 23 giugno 1976 a nome della ditta Kemifarma con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Andrea n. 3.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Liseril lavanda vaginale già registrato al n. 8512 in data 23 giugno 1976 a nome della ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., codice fiscale 00422940585, con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Chimiform già registrato al n. 1531 in data 8 marzo 1954 a nome della ditta Chimifarm, codice fiscale n. 00212520233, con sede e domicilio fiscale in Verona, via Basso Acqua, 28/*A*.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Profilan alveolare già registrato al n. 9664 in data 4 novembre 1977 a nome della ditta Prodotti Beolet S.r.l., codice fiscale 00747040152, con sede e domicilio fiscale in Liscate (Milano), strada Rivoltana.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Alpinoform puro, già registrato al n. 167/29 in data 27 giugno 1942 a nome della ditta Brioschi Luigi, codice fiscale 04822240159, con sede e domicilio fiscale in Vimercate (Milano), piazza Roma, 2.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Profilan lavanda, già registrato al n. 9773 in data 23 novembre 1977 a nome della ditta Beolet S.r.l., codice fiscale n. 00747040152, con sede e domicilio fiscale in Liscate (Milano), strada Rivoltana.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Disinfex, già registrato al n. 9093 in data 18 luglio 1977 a nome della ditta Salus S.p.a., codice fiscale 00257100461, con sede e domicilio fiscale in Viareggio (Lucca), via Pascoli, 109.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Cloracetol, già registrato al n. 168/30 in data 15 settembre 1942 a nome della ditta Schiapparelli S.p.a., codice fiscale 00471800011, con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Belgio, 86.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Iodogen Gel già registrato al n. 8786 in data 7 settembre 1976 a nome della ditta Magis farmaceutici, codice fiscale 00312600174, con sede e domicilio fiscale in Brescia, viale Europa, 36/38.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Steran disinfettante, già registrato al n. 8667 in data 30 giugno 1976 a nome della ditta Dietopharma S.p.a., codice fiscale 00438040487, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via D. Manni, 67.

(4730)

Avviso di rettifica

L'elenco indice del formulario nazionale, allegato al decreto ministeriale 26 giugno 1981 (**« Disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano »**), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981, è rettificato come segue:

a pag. 14, sotto la voce « Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 7 % », dove è scritto: « Glucosio monoidrato . . . . g. 77,0 (70,0) », leggasi: « Glucosio monoidrato (*o fruttosio*) . . . . g. 77,0 (70,0) »;

a pag. 15, sotto la voce « Soluzioni », in luogo di: « *Mercurocromo* 2% p/v » (quartultima riga della seconda colonna), leggasi: « *Merbromina* 2% p/v », e in luogo di: « *Colluttorio* » (penultima riga della seconda colonna), leggasi « *Collutorio* ».

(4975)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 3 agosto 1981 il cognome originario della sig.na Komac Ada, nata a Plezzo il 22 dicembre 1944, residente a Gorizia, via Ristori n. 13, è stato ridotto, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima, nella forma italiana di « Comazzi », a norma del regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878. Il predetto decreto prefettizio, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

(4978)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di un relitto stradale in comune catastale di Priò

Con deliberazione 12 giugno 1981, n. 7188, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1104/4 in comune catastale di Priò dal demanio al patrimonio provinciale.

(4871)

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di immobili nei comuni catastali di Bocenago, Caderzone e Strembo.

Con deliberazione 12 giugno 1981, n. 7187, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2262/1, 2262/2 e 2260/2 in comune catastale di Bocenago, la particella fondiaria 1803/2 in comune catastale di Caderzone e la particella fondiaria 1806/2 in comune catastale di Strembo dal demanio al patrimonio provinciale.

(4872)

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di un immobile in comune catastale di Lavis

Con deliberazione 12 giugno 1981, n. 7186, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3486/2 in comune catastale di Lavis dal demanio al patrimonio provinciale.

(4873)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 30 giugno 1981, n. **600**.

Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153.

A tutte le unità sanitarie locali ed a tutti gli altri enti con personale iscritto agli istituti di previdenza del Tesoro
(per il tramite delle rispettive prefetture)
Alle direzioni provinciali del tesoro
e, p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alla Direzione generale del tesoro
Al Ministero della sanità - Gabinetto

Il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153, induce — all'art. 28 — una estensione del regime degli acconti di pensione, già previsto dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 per comuni, province e loro consorzi ed aziende, anche a favore del personale delle **unità sanitarie locali.**

Va premesso che il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che disciplina lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, ha, con gli articoli 74 e 75, dettato particolari norme per quanto riguarda la tutela previdenziale del personale interessato.

In particolare, con l'art. 74, viene disposto, per gli addetti ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, l'obbligo **dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli** enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

L'art. 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, nell'intento di attuare e mantenere anche per la nuova categoria di **dipendenti riguardati dall'obbligo dell'iscrizione alle casse pensioni un necessario coordinamento normativo, ha disposto l'estensione, con effetto dal 1981, alle unità sanitarie, delle nuove procedure, concernenti le modalità di pagamento dei contributi** previdenziali, nonché quelle relative alla concessione di acconti **di pensione, già previste per i comuni, province e i loro con**sorzi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, **convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3.**

Lo stesso art. 28 ha altresì esteso la medesima procedura, con le modalità sopra specificate, anche alle comunità montane.

In particolare, per quanto attiene al pagamento dei contributi, è previsto che i ruoli generali, a partire dall'anno 1981,

debbano essere estinti mediante versamenti trimestrali da effettuarsi entro il giorno 20 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Poiché l'importo delle prime rate verrà versato in anticipo rispetto alla data di emissione dei ruoli generali, che di regola avviene nel mese di giugno, il saldo a conguaglio dovrà essere corrisposto, ripartito in parti uguali, nelle rimanenti trimestralità senza applicazione d'interessi.

Qualora gli enti interessati non ottemperino ai pagamenti di cui sopra entro i termini stabiliti, i tesorieri di tali enti sono obbligati ad eseguire direttamente tali versamenti entro il giorno 30 dello stesso mese di scadenza della trimestralità, prelevando le somme occorrenti dai fondi di cui ai trasferimenti regionali, previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge n. 663 del 1979 convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 1980.

Si richiama, tuttavia, che, in proposito, è stata già emanata, da questa Direzione generale, la circolare n. 599 del 18 maggio 1981.

L'altra importante previsione contenuta nel citato art. 28 è quella relativa all'estensione al personale delle unità sanitarie locali e delle comunità montane della speciale procedura per la concessione di acconti di pensione di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 702 del 1978, nel testo modificato della legge n. 3 del 1979 già in vigore per i dipendenti di comuni, province e loro consorzi. L'importo di detti acconti è pari ai 9/10 della pensione spettante.

Pertanto anche per le unità sanitarie e per le comunità montane è fatto obbligo di predisporre il prospetto di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione con l'avvertenza che la nuova procedura ha effetto dal 1° aprile 1981 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1982 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1981.

Al fine di conseguire una uniformità nella compilazione del prospetto di liquidazione dell'acconto di pensione, sono stati predisposti gli uniti modelli S.C. 755 e S.C. 756 che dovranno essere riempiti a cura degli enti in ogni loro parte e trasmessi entrambi alla direzione provinciale del tesoro competente per territorio rispetto al luogo di residenza del pensionato. Il modello S.C. 756 dovrà essere riempito sul retro dal dipendente, con firma autenticata da parte dell'ente.

Poiché la concessione dell'acconto trova, per il personale interessato, il presupposto giuridico nel diritto a pensione è opportuno richiamare, in breve, i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione stessa.

Di norma il trattamento di quiescenza nella forma di pensione spetta quando l'iscritto sia cessato o cessi dal servizio:

a) dopo almeno quindici anni di servizio utile in età inferiore a 60 anni;

b) dopo almeno venticinque anni di servizio utile a prescindere dalla causa di cessazione dal servizio;

c) quando, dopo venti anni di servizio utile, sia cessato dal servizio per le altre cause indicate nell'art. 7, lettera *b*) della legge 379 del 1955 (soppressione di posto, riduzione di organico, ecc.).

Si ritiene opportuno, ai fini della concessione dell'acconto di pensione secondo le modalità introdotte dall'art. 6 del decreto-legge n. 702/1979, di dover escludere i casi in cui gli ordinamenti delle casse pensioni prescrivono, per il diritto al trattamento di quiescenza, la sussistenza della condizione dell'inabilità fisica da accertarsi con riferimento alla data di cessazione dal servizio, in quanto per l'ammissione al diritto a tale trattamento le casse pensioni hanno sempre la facoltà di accertare l'inabilità fisica mediante visita medica da eseguirsi con le norme stabilite dal proprio ordinamento.

E' da segnalare ancora la disposizione di favore contenuta nell'art. 18 della legge n. 965/1965, in base alla quale la dipendente coniugata o che abbia prole a carico consegue il diritto a pensione a prescindere dalla causa di cessazione dal servizio, purché abbia raggiunto almeno venti anni di servizio utile.

Ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, la determinazione degli anni di servizio e dell'età dell'iscritto viene effettuata tenendo presente che la frazione di anno che eccede i sei mesi è calcolata per un anno intero, altrimenti è trascurata.

Quando alle altre modalità, del resto analoghe a quelle relative alla concessione degli acconti di pensione da parte dei comuni e delle province, per servizio utile è da intendersi, oltre quello di effettiva iscrizione alle casse, anche quello riscattato, per il quale è stato integralmente pagato il relativo contributo.

Nei casi in cui il dipendente sia cessato dal servizio prima dell'integrale versamento del contributo rateale, l'intero servizio che ha formato oggetto di riscatto potrà essere compreso nel computo del servizio utile ai fini della determinazione dell'acconto di pensione, purché sull'importo annuo dell'acconto stesso venga detratta la rata annua relativa al riscatto.

Nei casi di sovvenzione erogata da questi istituti di previdenza, in corso di ammortamento alla data di cessazione, ove l'ente non abbia provveduto alla sua estinzione con le modalità di cui all'art. 14 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, la rata annua relativa alla sovvenzione stessa dovrà essere detratta dall'acconto, tenendo presente che non occorre effettuare, in tal caso, alcun versamento alle casse pensioni per le trattenute operate, in quanto la integrale sistemazione della partita avverrà in sede di pensione definitiva.

Nei casi, invece, di cessioni del quinto in corso di ammortamento, erogate da altri istituti del credito, l'ente iscritto dovrà annotare in calce ai modelli 755 e 756 la denominazione dell'Istituto cessionario, l'importo della rata mensile, il residuo debito del mutuo alla data di cessazione ed il mese ed anno di scadenza del mutuo stesso. In tal modo, la direzione provinciale del tesoro competente dovrà effettuare le trattenute mensili, non oltre la scadenza del mutuo, da rimborsare all'istituto cessionario.

Tale procedura potrà essere adottata, oltre che dalle unità sanitarie locali, anche dai comuni, province e loro consorzi ed aziende.

Per i casi di cessazione dal servizio ai sensi della legge n. 336/1970, l'aumento di servizio di sette o dieci anni (per le cessazioni verificatesi fino al 31 dicembre 1979) potrà anch'esso essere computato nel calcolo del servizio utile.

Per quanto concerne il trattamento di pensione, sulla base del quale deve essere determinato l'acconto, è da tenere presente, ai fini dell'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato *A* della legge n. 965/1965 (unito in calce alla presente circolare) in corrispondenza agli anni e mesi utili, che va considerata la retribuzione annua lorda riferita alla data di cessazione dal servizio, depurata dall'intero importo dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia. Corrispondentemente, è devoluta alle direzioni provinciali del tesoro la competenza a disporre le ritenute erariali sulle singole partite a carico, nonché la corresponsione, ove competa, dell'importo dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

Resta da esaminare l'ipotesi in cui l'acconto di pensione deve essere attribuito al coniuge ed agli orfani minorenni, quando l'iscritto muore in servizio con almeno quindici anni di servizio utile.

Al riguardo, l'importo dell'acconto agli aventi causa viene determinato nella misura dei 9/10 del trattamento indiretto calcolato in base alle sottoindicate aliquote della presunta pensione diretta:

coniuge: senza prole il 50 per cento; con un orfano il 60 per cento; con due orfani il 70 per cento; con tre orfani l'80 per cento; con quattro o più orfani il 90 per cento;

orfani soli: un orfano il 40 per cento; due orfani il 50 per cento; tre orfani il 60 per cento; quattro o più orfani il 70 per cento.

Si ricorda che al coniuge non spetta la pensione quando sia stata pronunciata sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge stesso.

Alla data di morte del dante causa, titolare di pensione diretta o di acconto di pensione, la direzione provinciale del tesoro provvederà direttamente alla liquidazione di acconto a favore del coniuge e degli orfani di età inferiore ai 21 anni, determinando l'anticipazione stessa nella misura suindicata e con le modalità previste dalla circolare n. 597 del 12 marzo 1979 di questa Direzione generale.

Per gli eventuali acconti a favore del coniuge e degli orfani minorenni di pensionati, erogati eventualmente a proprio carico dagli enti di appartenenza, le direzioni provinciali del tesoro provvederanno all'assunzione in carico, con le modalità previste per le pensioni dirette.

Nei casi in cui l'interessato, ai sensi dell'art. 2 della legge 1979, n. 29, abbia chiesto, prima della cessazione dal servizio, la ricongiunzione dei servizi pregressi all'iscrizione alle casse pensioni, che sono stati riguardati dalla iscrizione all'INPS o ad altre gestioni previdenziali interessate alla ricongiunzione, l'ente datore di lavoro, accertato cha la domanda di ricongiunzione è stata presentata nei termini a questa Direzione generale, ai fini del trattamento provvisorio di pensione del piu volte citato art. 6 del decreto-legge n. 702/1978 valuterà i periodi da ricongiungere per intero ai fini della maturazione del diritto a pensione e per metà ai fini della determinazione della misura del trattamento provvisorio. A quest'ultimo riguardo verrà bene chiarire, in via definitiva, che il conteggio del quantum da corrispondere è in rapporto, per quanto devoluto alle attività degli enti iscritti nella fase dell'acconto, alla metà del periodo ricongiunto e non alla metà del beneficio derivante dalla ricongiunzione stessa.

Sarà cura dell'ente acquisire preventivamente idonea certificazione da parte dell'INPS o di altra gestione interessata, nonché richiedere all'interessato dichiarazione di accettazione dell'onere nella misura precisata dall'art. 4 della legge 1980, n. 299.

Sempre in rapporto alla retribuzione annua contributiva, da tenere a base del calcolo dell'acconto, è opportuno richiamare ancora che sono da includere nella base pensionabile dei dipendenti delle unità sanitarie locali soltanto i trattamenti stipendiali e, relativamente al personale non medico, anche l'indennità ospedaliera, corrisposta con effetto dal 1° gennaio 1979, in dipendenza dell'accordo nazionale di categoria 1979-82.

Per effetto della mancata conversione dell'integrale contenuto dell'art. 27 del decreto-legge in esame, intervenuta nella sede dell'approvazione parlamentare, è da escludere la valutabilità — ai fini della contribuzione e della pensione — di tutte le altre indennità spettanti al personale medico ospedaliero, ai direttori sanitari ed ai direttori amministrativi degli stessi ospedali.

Sempre relativamente al personale medico, è utile porre rilievo che, nell'ipotesi di cui gli interessati, nell'ultimo quinquennio precedente la cessazione dal servizio, abbiano avuto variazione di retribuzione dovuta al mutamento della durata giornaliera della prestazione, ai fini della determinazione della retribuzione da assumere per il calcolo del trattamento di pensione, deve essere considerata la media ponderata, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 267/1972, convertito, con modificazioni in legge n. 485/1972, delle differenti retribuzioni corrispondenti ai servizi di diverse durate giornaliere aggiornate al trattamento economico vigente della data di cessazione per la qualifica e per gli aumenti riferiti alla data stessa.

Resta opportuno richiamare, ai fini in discorso, anche il contenuto dell'art. 27 dello stesso decreto-legge in esame, nella stesura della legge di conversione, che viene a completare il concetto di retribuzione annua contributiva per talune categorie di enti iscritti assoggettate alle contrattazioni collettive nazionali.

Infatti, per il personale dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, nonché delle unità sanitarie locali, sono da comprendere nella suddetta retribuzione gli emolumenti previsti dai rispettivi contratti di categoria e considerati pensionabili a termini degli ordinamenti delle casse pensioni, negli importi attribuiti con regolare atto deliberativo adottato dai singoli enti datori di lavoro in occasione del recepimento della normativa contrattuale, che abbia trovato convalida da parte dei competenti organi di controllo.

Pertanto, fermo restando che nessuna deroga è consentita agli enti sopracitati al divieto di legge di disporre la concessione di emolumenti non previsti dagli accordi nazionali e che permangono valide le statuizioni di pensionabilità o meno stabilite dagli ordinamenti delle casse pensioni per le distinte voci costituenti la base contributiva e pensionabile degli iscritti, saranno valutate ai fini delle liquidazioni di pensione gli importi delle voci retributive di contratto, che gli enti hanno deliberato a favore dei propri dipendenti sulla base dei presupposti e delle modalità sancite dalla disciplina contrattuale e con atti che rivestono il carattere di piena regolarità, a tutti gli effetti di legge.

Si ritiene opportuno raccomandare agli enti interessati, per gli aspetti di competenza, l'assoluta necessità di attenersi ai criteri, alle limitazioni ed alle regolarità soprarichiamate, per per diretta responsabilità che essi assumono nel caso che abbiano determinato erroneamente la corresponsione di somme non dovute da parte delle casse pensioni, i cui atti di conferimento, come è noto, sono sottoposti, in fase successiva, al riscontro della Corte dei conti.

Resta da precisare che l'art. 29 del provvedimento in esame, nel testo approvato dalla legge di conversione, reca modifiche all'art. 1, comma quarto, della legge n. 965/1965, che attualmente pone limiti ai casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che abbiano durata inferiore ai cinque anni e segnalino una maggiore retribuzione nel successivo servizio.

Con la norma richiamata, il rigore limitativo del quarto comma viene sensibilmente attenuato, con effetto per le cessazioni dal servizio verificatesi a partire dal 1° gennaio 1981, con notevoli vantaggi per gli iscritti.

Anzitutto tenendo conto delle più recenti realtà amministrative viene soppressa ogni limitazione alla pensione, nei casi di modifica del rapporto d'impiego per legge, nei casi di trasferimento del servizio ovvero nei casi di passaggio ad altro ente, purché con pari normativa giuridica ed economica.

Inoltre, negli altri casi di trasferimento, è prevista la valutazione della maggiore retribuzione in media ponderata e cioè in proporzione al periodo effettivamente reso nell'arco del quinquennio.

Gli acconti di pensione erogati direttamente dagli enti a favore del personale cessato dal servizio anteriormente al 1° aprile 1981, per i quali la nuova procedura ha decorrenza dal 1° gennaio 1982, continueranno ad essere corrisposti, qualora non venga nel frattempo provveduto alla loro sostituzione con ruoli emessi dagli istituti di previdenza, fino al 31 dicembre 1981 previo invio, entro il 31 agosto 1981, dei fogli di liquidazione dell'acconto alle competenti direzioni provinciali del tesoro che provvederanno poi ai relativi adempimenti ed al rimborso, con le consuete modalità, delle somme corrisposte dagli enti. Relativamente a tale gruppo di casi l'ente dovrà indicare, nella misura annua lorda, l'importo del trattamento provvisorio equivalente all'importo netto dell'acconto a suo carico già deliberato all'epoca della cessazione dal servizio senza alcuna nuova rideterminazione di aggiornamento, salvo che non sia stato tenuto conto della detrazione dell'indennità integrativa speciale dalla retribuzione, ovvero che siano stati erroneamente compresi elementi retributivi non pensionabili, nel quale caso dovranno essere apportate le conseguenti variazioni.

Corrispondentemente gli enti dovranno far pervenire alle direzioni provinciali del tesoro la distinta degli acconti corrisposti o da corrispondere fino a tutto il 31 dicembre 1981, del cui importo hanno diritto al rimborso.

In via generale, le unità sanitarie locali potranno provvedere a dirette erogazioni di acconti di pensione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora non sia stato possibile predisporre, tre mesi prima della data di cessazione dal servizio, il prospetto di liquidazione.

Tale norma, che ha carattere permanente per i casi di impossibilità di tempestivo approntamento del prospetto, potrà comunque essere utilizzata, nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, anche relativamente alle cessazioni aventi decorrenza posteriore al 1° aprile 1981, qualora, per un qualunque motivo, l'unità sanitaria locale non sia stata in grado di trasmettere il prospetto alla direzione provinciale del tesoro tre mesi prima della cessazione dal servizio.

E' opportuno ricordare infine che l'applicazione della particolare procedura prevista dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 702/1978 e dall'art. 28 del decreto-legge n. 38/1981 per la concessione di acconti di pensione è limitata al solo personale appartenente agli enti espressamente indicati dalla legge, mentre rimane ferma, con le modalità di cui al quinto comma dell'art. 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge

n. 680/1938 e dell'art. 56 dell'ordinamento approvato con legge n. 1035/1939, l'eventuale concessione di anticipazione di pensione da parte di enti diversi da quelli destinatari della norma.

Si invia, con la presente circolare, un congruo numero di fogli di liquidazione (modelli S.C. 755 e S.C. 756).

Per gli adempimenti di specifica attribuzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro provvederanno alla corresponsione degli acconti di pensione al personale delle unità sanitarie locali, sulla base di criteri e delle modalità fornite da questa Direzione generale con la circolare n. 597 del 12 marzo 1979 (parte seconda), relativamente alla concessione degli stessi acconti al personale dei comuni, province e loro consorzi ed aziende.

La presente circolare viene diramata d'intesa con la Direzione generale del tesoro, ai sensi dell'art. 190 delle vigenti istruzioni sui servizi del Tesoro.

Il direttore generale: MATTEI

Tabella A allegata alla Legge 26 luglio 1965, n. 965

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1....	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2....	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3....	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4....	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5....	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6....	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7....	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8....	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9....	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31118	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10....	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11....	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12....	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13....	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14....	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	9,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15....	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38683
16....	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17....	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18....	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19....	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44138	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20....	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21....	0,46800	0,46955	0,47110	0,47266	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48538
22....	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23....	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24....	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25....	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26....	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27....	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28....	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29....	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30....	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31....	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32....	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33....	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79038
34....	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35....	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36....	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37....	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38....	0.92700	0.92996	0.93293	0.93591	0.93889	0.94188	0.94488	0.94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39....	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
≥40....	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

(4960)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso ad un posto di docente stabile da conferire a professore universitario di ruolo

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 7, terzo comma, 11, primo comma e 12, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 127, con il quale vengono determinati nel numero di trentadue i posti dei docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 23 luglio 1981 con la quale il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato di bandire, con decreto del direttore della Scuola stessa, un concorso per la copertura di una cattedra da assegnare a professore universitario di ruolo mediante la procedura di trasferimento prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione il seguente insegnamento da conferire a professore universitario di ruolo:

« *Struttura e problemi dell'economia italiana* ».

Art. 2.

Il posto relativo all'insegnamento di cui all'art. 1 è dichiarato vacante ed alla relativa copertura si provvederà con la procedura del trasferimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

L'insegnamento sopra indicato è istituito per la sede di Bologna, ma la Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il docente cui sarà conferito l'insegnamento stesso anche nelle sue sedi di Roma, Caserta e Reggio Calabria.

Art. 4.

Ai sensi del citato art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno.

A tale effetto, essi si impegnano non solo allo svolgimento delle attività didattiche assegnate, corso per corso, dalla direzione della Scuola, ma anche — in stretta collaborazione con la direzione stessa e nel quadro degli indirizzi di questa — allo svolgimento di funzioni più latamente formative, quali la programmazione e la direzione dei corsi, dei seminari e di ogni altra iniziativa formativa, la supervisione e l'assistenza nelle attività di ricerca, il controllo dei risultati dell'azione formativa, l'impostazione e la predisposizione di materiale didattico. Essi sono, altresì, impegnati a dare originali contributi scientifici nelle tematiche di più stretto interesse dell'amministrazione pubblica e della formazione didattica e culturale della Scuola.

Art. 5.

Per il conferimento dell'insegnamento di cui all'art. 1 gli aspiranti dovranno presentare insieme alla domanda un dettagliato e preciso *curriculum* scientifico e didattico corredato con le pubblicazioni ivi citate.

Art. 6.

Gli aspiranti al conferimento dell'insegnamento stesso, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella stessa istanza, documentata con quanto richiesto nell'art. 5, l'aspirante dovrà specificare, con espresso richiamo, l'accettazione delle condizioni previste nell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 luglio 1981

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1981
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 132

(4983)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi ottantacinque posti per la nomina alla qualifica di revisore del personale dell'esercizio, categoria V.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, con il quale, nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definiti i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1980, n. 52380, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche funzionali individuate in applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, e quelle previste dal precedente ordinamento;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980, n. 4132, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni integrato dal decreto ministeriale n. 4211 del 5 febbraio 1981;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi, per esami, a complessivi ottantacinque posti di revisore del personale dell'esercizio nella categoria 5ª, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel relativo contingente presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale dei seguenti compartimenti delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte - Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	n.	5
Liguria	»	5
Lombardia	»	5
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino)	»	5
Veneto	»	5
Friuli-Venezia Giulia	»	5
Emilia-Romagna	»	5
Toscana	»	5
Marche - Umbria	»	5
Lazio (ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali)	»	10
Abruzzi - Molise	»	5
Campania	»	5
Puglia - Lucania	»	5
Calabria	»	5
Sicilia	»	5
Sardegna	»	5

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di revisore in prova del personale dell'esercizio, categoria 5ª, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, per complessivi ottantacinque posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale dei seguenti compartimenti delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte - Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	n.	5
Liguria	»	5
Lombardia	»	5
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino)	»	5
Veneto	»	5
Friuli-Venezia Giulia	»	5
Emilia-Romagna	»	5
Toscana	»	5
Marche - Umbria	»	5
Lazio (ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali)	»	10
Abruzzi - Molise	»	5
Campania	»	5
Puglia - Lucania	»	5
Calabria	n.	5
Sicilia	»	5
Sardegna	»	5

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, punto 5, lettera *b*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, il quaranta per cento dei posti messi a concorso è riservato in favore dei dipendenti p.t. della quarta categoria con qualifica di operatore specializzato di esercizio e di vigilante ripartitore che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa quarta categoria, salvo il disposto di cui all'art. 15 della legge n. 101.

Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di assumere gli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti dovranno essere applicati presso gli uffici della direzione compartimentale per la quale concorrono, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere comandati, collocati fuori ruolo, distaccati o comunque applicati presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale della quarta categoria, di cui al secondo comma del precedente art. 1, inquadrato nella stessa quarta categoria in applicazione dell'art. 29 della legge n. 101/1979, si prescinde, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, dal possesso del titolo di studio.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, numero 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima od ottava categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono inoltre partecipare ai concorsi coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella qualifica funzionale di revisore (V categoria).

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata.

Gli invalidi dovranno, inoltre dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande:

1) prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato;

2) spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo;

3) prive della indicazione della sede compartimentale da scegliere fra quelle indicate al precedente art. 1.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla direzione compartimentale per la quale si intende concorrere, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) di appartenere alla quarta categoria;

f) la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 (22 aprile 1979) e la data di promozione a detta qualifica;

g) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

l) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a*) ad *h*) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate alla competente direzione compartimentale.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.
Esclusione dai concorsi

L'ammissione ai concorsi potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.
Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da quattro membri, due dei quali professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla settima.

Art. 10.
Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da una prova scritta e da un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*)

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 11.
Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento nel giorno 25 ottobre 1981 alle ore 8.

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località della stessa circoscrizione compartimentale.

Almeno dieci giorni prima di quello fissato per detta prova scritta, verranno affissi, a cura delle direzioni compartimentali interessate, presso tutti gli uffici postali della Repubblica, appositi manifesti indicanti il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti ai concorsi possano prenderne visione diretta. Detti manifesti sostituiscono, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati dovranno presentarsi senza ulteriore avviso, alle ore 8 del giorno sopra indicato, presso la sede di esame stabilita per il concorso compartimentale prescelto, per sostenere la prova scritta, nell'intesa che l'ammissione alla prova stessa ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio, che si terrà per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la cetegoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*) - un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*), ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno

concorso, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quella che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo della amministrazione dello Stato, compresi quelli della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, delle

guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quindici, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici *aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale* per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1981
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 165

Modificato con decreto ministeriale 4 luglio 1981, n. 4291
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1981
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 284

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Nozioni di computisteria, di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato.

Colloquio

(oltre le materie della prova scritta)

a) Nozioni di diritto privato ed amministrativo.

b) Nozioni sulla legislazione postale e delle telecomunicazioni e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(codice avviamento postale - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n. . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. . . posti (3) per la nomina alla qualifica di revisore del personale dell'esercizio di V categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni per . . . . (1)

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni per . . . . (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la presente è indirizzata;

l) . . . . (9).

Data, ...

Firma (10)

. . . .

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4958)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

istituto di quinta clinica medica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica quinta, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4953)

Rettifica al diario delle prove di esame del concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1980, si comunica che le prove di esame relative al concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso i servizi generali, facoltà di architettura, già indicate per il settantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 22 settembre 1981, alle ore 9, presso i locali del palazzo nuovo delle segreterie, città universitaria, Roma.

(4957)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812250)